

(N. 1635)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 12 aprile 1951
(V. Stampato N. 520-97) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 APRILE 1951

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1337, concernente estensione alle scuole a carattere professionale dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — Dopo le parole: « è estesa », sono aggiunte le parole: « ai beni delle Università e degli Istituti di istruzione superiore ed ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
21 OTTOBRE 1947, n. 1377

Estensione alle scuole a carattere professionale dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 concernente il risarcimento dei danni di guerra.

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, in forza della

quale il Ministero dei lavori pubblici provvede, a carico dello Stato, alla ricostituzione dei beni distrutti o comunque danneggiati in dipendenza della guerra, degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché delle chiese parrocchiali ed assimilate, è estesa agli edifici scolastici delle scuole governative industriali commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.